

cati appartenenti alla popolazione civile, la copertura del rischio stesso è subordinata alla corresponsione di speciali soprappiù.

Tali norme corrispondono sostanzialmente a quanto, con l'inserimento di volte in volte in politica di apposite clausole, viene praticato dall'Istituto in Italia. — Esse inoltre possono ritenersi adeguate alle esigenze del mercato spagnolo, ove le Compagnie di assicurazione limitano fortemente o addirittura escludono nelle loro condizioni di polizza la copertura del rischio in parola.

Per quanto riflette il servizio militare, si è dovuto escludere la copertura del rischio di volo derivante da tale servizio, data la mancanza di elementi per la valutazione del rischio stesso, elementi che, in Italia, sono stati forniti dal Ministero dell'Aeronautica in sede di stipulazione della nota convenzione.

La copertura del rischio di guerra è stata limitata ai contratti che, all'incizio delle ostilità siano in vigore da almeno un anno e, analogamente a quanto adottato dall'Istituto in Francia e in Belgio, per il capitale massimo di 100.000 pesetas.